



**Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani  
Unità Coordinamento e Gestione Sponsorizzazioni**

**Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni - SUAP  
Area Attività Commerciali e SUAP**

**AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SPONSOR TECNICI NELL'AMBITO DEL  
PROGETTO "NATALE A MILANO 2024" DURANTE LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2024/2025**

**Domanda 1:** a pagina 14 dell'Avviso, con riferimento all'Ambito 1, viene indicato "possibilità di allestire spazi promozionali/temporary shop, in aree da concordarsi con l'Amministrazione Comunale". Il brand interessato alla partecipazione potrà esporre direttamente il prodotto (a prescindere dal settore merceologico, es: alimentare, design, abbigliamento, automotive, etc..) oppure è concessa la promozione senza expo del prodotto.

**Risposta 1:** L'esposizione e la vendita sono consentite per tutti i prodotti ad eccezione delle automobili, per le quali è permessa solamente l'installazione di uno schermo/totem che trasmetta immagini pubblicitarie. Si esclude la collocazione dell'autovettura presso l'albero di Natale.

**Domanda 2:** Quanto sopra indicato per il settore Automotive, vale anche nel caso in cui il veicolo fosse elettrico o si trattasse di una concept car e quindi non un veicolo commerciale?

**Risposta 2:** Per ogni tipo di automobile sono escluse la vendita e la collocazione nei pressi dell'albero di Natale. È permessa la trasmissione di immagini mediante schermo o totem.

**Domanda 3:** Ambito 1 - Nel caso di Piazzetta Croce Rossa, sarebbe ipotizzabile se consentito l'expo prodotto, di esporre quest'ultimo lungo via Monte Napoleone?

**Risposta 3:** La collocazione del temporary shop può realizzarsi anche in luogo diverso rispetto alla collocazione dell'albero di Natale, benché naturalmente siano indispensabili le dovute verifiche (viabilità, Comitato Interassessorile, etc.) da parte del Comune di Milano. La fattibilità della collocazione del temporary shop in altro luogo verrà valutata in sede di Commissione e in sede

autorizzatoria, anche tenendo conto che un eventuale posizionamento dello spazio espositivo in via Montenapoleone comporta una valutazione dell'interferenza con le vetrine dei brand ivi presenti.

**Domanda 4:** relativamente all'Allegato 2 dell'Avviso - A differenza delle località (via/piazza) all'interno della cerchia, già individuate dal Comune e per le quali sono stabilite delle valorizzazioni, per quel che riguarda lo sviluppo di Alberi/Luminarie esterne alla cerchia, come viene stabilito e qual è l'importo minimo del valore del progetto?

**Risposta 4:** Il progetto relativo alle aree esterne alle linee filoviaria 90/91 non ha una valorizzazione autonoma. Il valore dell'installazione in periferia viene quotato nell'ambito del valore complessivo del progetto principale presentato per il centro città tenendo anche conto della presenza o meno del logo commerciale nella installazione che viene proposta per le periferie.

**Domanda 5:** Con riguardo a quanto previsto dall'art. 10, pag. 26 dell'Avviso, si chiede di confermare che il concorrente possa produrre, in luogo dell'All. B, le dichiarazioni familiari conviventi di tutti i soggetti rilevanti ai sensi della normativa antimafia su modello reso disponibile dalle Prefetture, di contenuto identico al modello di dichiarazione All. B messo a disposizione dal Comune di Milano, senza dover necessariamente compilare e far sottoscrivere tale specifico modello.

**Risposta 5:** si conferma la possibilità di utilizzare il modello reso disponibile dalle Prefetture, di contenuto identico al modello di dichiarazione All. B messo a disposizione dal Comune di Milano relativo all'avviso pubblico in oggetto.

**Domanda 6:** Con riferimento a quanto previsto dall'Avviso in merito ai documenti di carattere amministrativo da produrre, e in particolare alla richiesta di presentare l'Allegato B (autocertificazione relativa ai conviventi), considerato tuttavia che l'Allegato n. 7 pag. 4 prevede che tale Allegato B vada presentato "se necessario in ragione dell'importo della sponsorizzazione superiore ad € 150.000,00", si chiede di confermare che l'Allegato B non vada presentato in caso di importo della sponsorizzazione inferiore a 150.000 euro.

**Risposta 6:** non è necessario compilare l'Allegato B; questo allegato contiene l'autocertificazione relativa ai conviventi dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia (art 85 D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i. "Codice Antimafia"). I conviventi maggiorenni non sono sottoposti a verifiche antimafia per valori inferiori a quanto indicato.

**Domanda 7:** l'allegato "B" va compilato solo dai membri del CDA, oppure anche dai membri del collegio sindacale e procuratori speciali?

**Risposta 7:** La documentazione dell'Allegato B è un'autocertificazione relativa ai conviventi maggiorenni dei soggetti sottoposti a controllo ai sensi della normativa antimafia (D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011) e in particolare va presentata nel caso sia necessario, per il valore dell'appalto, richiedere l'Informazione antimafia.

Si ricorda che per un appalto fino a 150.000,00 euro non si richiede documentazione antimafia; sopra questo importo e fino alle soglie europee è necessario richiedere la Comunicazione antimafia, la quale a sua volta non prevede il controllo dei conviventi maggiorenni; qualora il valore dell'appalto fosse superiore alle soglie europee (221.000,00 euro per quanto riguarda appalti di forniture) è necessario compilare l'Allegato B.

Si ricorda che a seconda del tipo di società variano i soggetti sottoposti a controllo, dei quali vanno dichiarati i conviventi maggiorenni. I soggetti sottoposti a verifica antimafia sono indicati all'articolo 85 del D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, che si riporta.

**Art. 85 - Soggetti sottoposti alla verifica antimafia**

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.  
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

- a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
- b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento
- c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
- d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
- f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
- h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
- i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

*2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.*

*2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.*

*3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.*

Nel caso di una società a responsabilità limitata, fra i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ci sono anche i membri del collegio sindacale e i procuratori speciali.

**Domanda 8:** L'agenzia presenterà la domanda con procura da parte dello sponsor e avrà tutta la documentazione compilata. Lo sponsor per la compilazione dell'allegato B potrebbe non riuscire a raccogliere tutte le sottoscrizioni dei membri aventi cariche sociali. Come si può risolvere questo aspetto?

**Risposta 8:** Secondo l'articolo 10 dell'Avviso "Durata dell'Avviso e modalità di presentazione della domanda di partecipazione e dell'offerta" a pagina 27, "L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere tempestivamente al proponente la documentazione mancante o carente, nonché, sulla base di proprie esigenze, eventuali modifiche sui contenuti offerti, senza alcun vincolo per lo sponsor".

Quindi a partire dalla chiusura dell'Avviso (30 settembre 2024 ore 16.00), in fase di valutazione dell'offerta, qualora la documentazione fosse non completa, verranno richieste le necessarie integrazioni che l'operatore dovrà presentare in tempi brevi all'Amministrazione.